

No. 4249 (quattroquindici duecentoquarantasei)

PRETURA UNIFICATA DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Il Pretore di Bari, Sig. Dott. Giovanni de Giosa

Asst. *[Signature]*

in udienza del 13~~28~~ mese di marzo 19 52.

Rilasciat N. 2 copi. in seguito al pubblico

avvenimento, sentiti la parte il r. M. i. difenser ed *[Signature]* de *[Signature]* imputat

N. *[Signature]* Prov.

che ha avuto per ultima la parola ha pronunciato la seguente

Bollo

SENTENZA

Scritt " *[Signature]*

causa penale per citazione dirett

Autentica " *[Signature]*

CONTRO

Urgenza " *[Signature]*

Diritt. conc. " *[Signature]*

Totale " *[Signature]*

Zambrini Umberto fu Pier Giuseppe, nato a Bari il 20 febbraio 1910, imputato

CANCELLIERE

per il delitto p. e p. dall'art. 493 C.P. per essersi qualificato, alla presenza di più persone, conte di Sant Ilario. Denunciato in Bari nel dicembre 1951

FATTO E DIRITTO

veniva a questa giustizia denuncia nei confronti del prevenuto per essersi indebitamente fregiato abusivamente del titolo di Conte di S. Ilario di cui in realtà non era, senza averne legittimo diritto.

Il denunciante qualificava il denunciato che l'imputato, da lui conosciuto occasionalmente, per motivi irrilevanti ebbe modo di venire con lui in discussione per motivi irrilevanti, nel corso della quale si vantò del suo titolo nobiliare.

Il denunciante accertato che nessun titolo esisteva negli elenchi della nobiltà italiana attribuito alla famiglia dell'imputato, il denunciante, allo scopo di ricambiare l'offesa ricevuta, presentava la predetta denuncia per abuso di titolo nobiliare e di inesistente predicato. Rinvio a giudizio, l'imputato faceva venire a questa giustizia una rilevante documentazione, corredata da una

perizia storico-araldica tagliata. Da essa risulta che il titolo di conte di S. Ilario, località delle Baleari, è stato a lui concesso dal principe di

Manuel Francesco Mario Paternò Castello di Caraci, diploma allegato alla predetta documentazione in copia fotografica, nel quale il predetto principe qualificava pretendente al Trono dell'Arcipelago delle Baleari.

Per altro canto lo Zambrini che la sua famiglia di nobile origine genovese fu devota al papato e venne a godere della protezione di Papa Alessandro VI Borgia del quale venne investito di vari titoli nobiliari. D'al-

ritiene perciò di doversi prima esaminare la posizione storico-araldica di colui che ha concesso il detto titolo al prevenuto, poiché dalla legittimità o meno dell'acquisto proviene dalla legittimità o meno dell'uso.

Dalla documentazione e dalla perizia ad essa allegata, alla quale è aggiunto un lungo elenco di notissime opere storiche, tutte relative alle famiglie Paternò ed Aragona, si desume quanto segue: la famiglia principesca dei Paternò, una delle maggiori di Sicilia, oggi divisa in molti rami, dei quali quello che appartiene il predetto principe, e quello denominato Paternò Castello di Caraci, ebbe origine da Giacomo I° il Conquistatore, discendente dei Conti di Guascogna, dei re di Navarra e dei re di Castiglia, il quale il più grande re spagnuolo del XIII secolo, ed ebbe, dal suo terzo matrimonio con la duchessa Teresa Gil de Vidare, due figli da lui insignoriti della città di Xerica e di Ayerbe; essi furono Iacopo e Pietro. Pietro, Infante d'Aragona, Signore di Ayerbe, fu padre di Pietro e di Jacopo; Pietro sposò Maria de Luna e Violante Lascaris di Ventimiglia, della stirpe imperiale bizantina, e Jacopo sposò una Moncada, e fu Signore anche di Liso, Brancavilla, d'Arassa e Paternò. I suoi discendenti si trapiantarono in Sicilia e si distaccarono dal feudo di Paternò, Paternò; il loro stemma, d'oro a quattro pali, rosso, è infatti identico a quello del casato sovrano di Aragona, da cui provengono direttamente, maschi da maschi, con in più la banda azzurra, indicante appunto il ramo cadetto, poiché Giacomo I° d'Aragona ebbe altri figli dalle due mogli precedenti, Eleonora di Castiglia e Violante d'Ungheria. Fra questi figli, Jacopo, secondogenito di Giacomo I e di Violante d'Ungheria, fu dal padre nominato re di Majorca e delle Baleari; gli succedettero Sancio, morto in prole nel 1274, il nipote Jacopo, morto nel 1299 ed i pronipoti Jacopo, morto senza discendenti nel 1375 ed Isabella moglie di Giovanni, Marchese del Monferrato.

Per diploma di re Giacomo I, che chiamava a succedere nel regno il ramo aragonese più prossimo, e per la estinzione attuale completa e totale di ogni diramazione di questa famiglia, è pertanto legittima la pretesa a questo trono dei Paternò, ramo appunto degli Aragona ed ultimo loro rappresentante. Accertata pertanto l'origine sovrana dei Paternò, che nel caso del predetto Principe Francesco Mario è duplice, essendo la sua bisnonna materna una principessa Guttadauro d'Emmanuel, titolo questo passato in casa Paternò appunto per il matrimonio di lei con il suo bisnonno Paternò, ed essendo anche i Guttadauro discendenti diretti dello stesso Re Giacomo I il Conquistatore, questa giustizia ritiene doversi considerare legale e di legittimo uso il titolo concesso al prevenuto, essendo notorio e confermato da numerose precedenti sentenze che i discendenti di famiglie sovrane che subirono la debellatio, cioè la rinuncia totale e passiva a tutti i diritti dell'esercizio della sovranità, come avvenne per gli Aragonesi di cui sono ultimo ramo esistente i Paternò, il cui cognome fu originariamente Aragona di Ayerbe e di Paternò e conservano molti diritti jure sanguinis. Tra questi diritti è quello denominato "fons honorum" o facoltà di nobilitare, di concedere e confermare stemmi, di accordare predicati ricavati dai luoghi su cui gli avi esercitarono appunto i poteri sovrani, nonché il diritto di fondare, riesumare, riformare, esercitare il gran magistero degli Ordini cavallereschi di collazione familiare, che si tramanda di padre in figlio come eredità di nascita insopprimibile, che negli ascendenti diretti del principe Francesco Mario trovò infatti anche conferma da parte di Francesco II di Borbone, Re delle Due Sicilie, nel 1760.

Osserva il giudicante che, essendo irrilevante l'eventuale reato di usurpazione di titolo, a norma della disposizione XIV transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che dichiara non riconosciuti i titoli nobiliari e considera facenti parte integrante del cognome solo i predicati di quelli esistenti concessi prima del 28 ottobre 1922, tuttavia lo imputato deve essere assolto pienamente essendo risultato provato il diritto del principe Francesco Mario Paternò Castello di Caraci ad effettuare concessioni nobiliari, quale ultimo rappresentante di dinastia sovrana ed essendo lo Zambrini in legale possesso dello stemma nobiliare innanzi descritto.

di
imata
iunto
ie
Pa
ali
Ca
enten
ale f
rimoni
lla
nte d
sò Ma
bizar
lla, va
i dis
pali, d
i pro
dicar
li dal
fra
ria,
ocio,
i Ja
Mar
o di
li o
a que
esental
letto
a pri
opunto
i Ga
, que
tito
enti
tio,
la so
nte i
moci
dena
ce
cita
ri
llazio
ita
cio
elle
sur
della
i ti
pro
a lo
lrit
com

documentazione esibita in visione.
pertanto l'imputato va assolto con formula piena.

P. Q. M.

v. Pretore, visto l'art. 479 C.P.P., assolve lo imputato dal reato
cui in rubrica perché il fatto onò costituisce reato.

IL v. Pretore

[Handwritten signature]

PRETURA UNIFICATA DI BARI

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Add. 19/9/56

Add. 6 SET 1956

Rilasciat. N. 1 copl. 1

Rilasciat. N. 1 copl. 1

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

N.° 117 Reg. Prov.

N.° 111 Reg. Prov.

Bollo [Handwritten]

Bollo [Handwritten]

Scritt. [Handwritten]

Scritt. [Handwritten]

Autentica [Handwritten]

Autentica [Handwritten]

Urgenza [Handwritten]

Urgenza [Handwritten]

Diritt. carc. 20

Diritt. carc. [Handwritten]

Totale 230

Totale [Handwritten]

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

PRETURA UNIFICATA DI BARI

235-56

Rilasciat. N. 1 copl. 1

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

All. [Handwritten]

FRANCO

1956

Set

6

1956



ARCHIVIO DI STATO - BARI

La presente copia è stata riprodotta dall'originale e consta di n. 3 (Tre) pagine. Si rilascia in carta sefoli per gli usi consentiti dalla legge.

Esatte L. 450 con quietanza n. 114762 del 15 NOV. 2001

Bari, 15 NOV. 2001

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Dibenedetto



UNZIONARIO RESPONSABILE
del procedimento "ex lege"

n. 241/90

dott.ssa A. LAFRONZA

I N

Tribuna

composto

pronun

ella caus

PA TER

ternò

attua

Alpin

a) del

perch

so, in

Dami

Aless

renzo

come

nonch

desti

Guidi

profi

Aless

renzo

to (og

e con

equiv

Pucci

in qu

mai

Firenze -